



Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"

**LABORATORIO DI MONITORAGGIO E ANALISI
SULLE DISCRIMINAZIONI ON LINE**

REPORT n. 1

ottobre 2014

INDICE

| | |
|---|----|
| NOTA INTRODUTTIVA | 4 |
| NORMATIVA | 5 |
| Premessa..... | 5 |
| Il dibattito a livello nazionale..... | 5 |
| Normativa europea in tema di antidiscriminazione <i>online</i> | 6 |
| Legislazione regionale (sulla discriminazione “offline”)..... | 9 |
| Leggi regionali in materia di antidiscriminazione..... | 10 |
| GIURISPRUDENZA..... | 11 |
| Premessa..... | 11 |
| Il caso (Tribunale penale di Trento, 14-07-2014, n. 508)..... | 11 |
| Considerazioni sulla diffamazione aggravata..... | 12 |
| SOFT LAW, BUONE PRATICHE E POLICIES DEI SOCIAL NETWORKS..... | 15 |
| Premessa: delimitazione dell’ambito di ricerca | 15 |
| Prevenzione contrasto omofobia..... | 17 |
| Giovani e web: l’importanza di tutelare e di “istruire”..... | 18 |
| Le policies dei social network con riferimento alla lotta alla discriminazione online | 19 |
| Facebook: una cultura basata sulla responsabilità..... | 20 |
| Le “ferree” regole di Twitter: <<sei quello che twitti>>..... | 21 |
| Youtube: “patti chiari, amicizia lunga”..... | 22 |
| SEGNALAZIONI PER LA RIVISTA AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO <i>aggiornamento di ottobre 2014</i> | 24 |
| SITOGRAFIA IN MATERIA DI ANTIDISCRIMINAZIONE..... | 30 |

NOTA INTRODUTTIVA

Il presente Report costituisce, ad uno stesso tempo, l'avvio delle attività e la prima circolazione dei risultati da parte del "Laboratorio di monitoraggio e analisi sulle discriminazioni online", costituito presso il Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" della LUISS Guido Carli sulla base di un finanziamento dell'UNAR, Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali.

Le attività del laboratorio di monitoraggio sono condotte attraverso tre filoni principali, aventi a oggetto la normativa, la giurisprudenza e le ulteriori azioni positive e integrative poste in essere nel campo della lotta alle discriminazioni. Queste ultime sono intese in senso ampio, ossia concernenti ogni forma di discriminazione per motivi legati alla razza, all'origine etnica, alla religione, alle convinzioni personali all'età, al genere, all'orientamento sessuale o alla condizione di disabilità, come individuate dalle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE.

L'ambito temporale di riferimento è relativo al periodo 1° luglio-30 settembre 2014, includendo altresì le novità maggiormente rilevanti emerse nei giorni immediatamente successivi, a ridosso della chiusura del Report. Dal punto di vista metodologico, l'attività di monitoraggio è incentrata principalmente sulle novità emerse rispetto ad eventi e manifestazioni discriminatorie nella rete internet. Nondimeno, si è ritenuto di segnalare anche alcuni aspetti evolutivi del contesto generale (e dunque non limitato alla rete) quando la rilevanza nel dibattito generale lo ha suggerito.

Il gruppo di ricerca

Responsabile del Progetto: Nicola Lupo

Senior researchers: Pietro Falletta, Giovanna Perniciaro, Giovanni Piccirilli

Junior researchers: Alessandro Baroni, Martina Bezzini, Annalisa D'Agostino

Assistenti di progetto: Camilla Bistolfi, Benedetta Giangrande, Anita Leonetti

NORMATIVA

Premessa

La limitatezza dell'ambito temporale di riferimento, congiunta alla non particolare attività dei soggetti normatori in materia di antidiscriminazione, specie se riferita all'ambito della disciplina dei comportamenti *online*, ha richiesto una impostazione del gruppo di lavoro che si è occupato della normativa nel senso di procedere anzitutto a una sistematizzazione dell'esistente, al fine di dar conto degli aggiornamenti emersi nel periodo di riferimento come evoluzioni del quadro precedente.

In questa prospettiva, in questa sede si offrirà una panoramica del quadro normativo europeo e internazionale, rinviando poi ai successivi report analoghe ricostruzioni relative al quadro nazionale e regionale.

Il dibattito a livello nazionale

Brevemente a riguardo dell'ambito interno, la novità *lato sensu* "regolativa" più rilevante rispetto alla tutela dei diritti nella sfera online è rappresentata dalla pubblicazione, il 13 ottobre 2014, del **documento prodotto dalla "Commissione di studio per i diritti e doveri relativi ad Internet"**, istituita dalla **Presidente della Camera dei deputati**, on. Laura Boldrini.

Il documento, intitolato "**Dichiarazione dei diritti in internet**", è composto da un Preambolo e 14 articoli costituisce la base per una consultazione pubblica che verrà aperta il 27 ottobre prossimo sulla piattaforma *online* <http://camera.civi.ci/>, appositamente attivata.

Rispetto ai temi dell'antidiscriminazione, oltre alle dichiarazioni contenute nel preambolo rispetto al "riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona", il punto focale è costituito dai primi tre articoli, rispettivamente dedicati a: l'affermazione dei diritti in internet nel quadro giuridico interno, internazionale e sovranazionale; al principio del pari diritto di accesso alla rete; alla neutralità della rete e del suo utilizzo.

L'evoluzione del dibattito e della consultazione sulla bozza di dichiarazione potrà costituire un elemento importante di questo laboratorio, che potrà eventualmente confluire in un contributo del gruppo di ricerca alla stessa consultazione.

Parallelamente, prosegue il dibattito sul **disegno di legge A.S. 1119, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante**. Il provvedimento, di sicuro interesse per questo Laboratorio, è attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato e potrebbe concludere il suo secondo passaggio parlamentare (dopo l'approvazione in prima lettura alla Camera dell'ottobre 2013) nelle prossime settimane. Conviene dunque attendere gli esiti del dibattito, al fine di analizzare i contenuti nei prossimi report.

Normativa europea in tema di antidiscriminazione *online*

Una delle questioni più delicate risiede nell'esatta individuazione di nuovi punti di equilibrio tra libertà di espressione sul web, potenzialmente illimitata, e tutela di altri diritti e valori di rango costituzionale, primi fra tutti, i diritti fondamentali, la cui protezione è correlata alla lotta contro la discriminazione.

Sotto questo profilo, è evidente che Internet rappresenta uno strumento di libertà e di emancipazione che consente di creare agevolmente reti comunicative transnazionali finalizzate anche all'educazione e alla sensibilizzazione su questioni attinenti alla protezione degli stessi diritti umani. È, tuttavia, pacifico che Internet venga utilizzato anche e comunemente per la diffusione capillare di idee tipo razzista, xenofobo, antisemita, omofobo e sessista, da parte di individui e gruppi che intendono perseguire opposte finalità di incitamento all'odio (cd. *hate speech*). **I crimini dell'odio, i c.d. hate crimes, ricomprendono tutte quelle violenze perpetrate nei confronti di persone in ragione della loro appartenenza ad un gruppo sociale, identificato sulla base della razza, dell'etnia, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche.**

Contribuiscono ad identificare la fattispecie le motivazioni perseguite e l'obiettivo voluto, che è quello di umiliare e oltraggiare l'identità della vittima insieme al gruppo sociale di appartenenza. All'interno di questa categoria di illeciti, si trovano i discorsi di odio, c.d. hate speech, che comprendono tutti i discorsi e le espressioni contenenti elementi discriminatori che hanno la stessa finalità dei crimini di odio.

Nella dottrina anglosassone, il termine hate speech viene usato per indicare quelle espressioni che si riferiscono all'odio razziale, sebbene sia solito indicare, per estensione, ogni discorso d'odio motivato da questioni etniche, religiose, xenofobe, di orientamento sessuale o tesi negazioniste.

La rapida e vorticosa diffusione di messaggi e contenuti illeciti sulla rete è veicolata tramite pagine web, social network, blog, e-mail, chat, etc., ossia strumenti che indirizzano la comunicazione verso destinatari potenzialmente illimitati o, addirittura, *erga omnes*. Ne deriva un grave e preoccupante pregiudizio verso i gruppi di persone che sono bersaglio di messaggi offensivi e discriminatori, con l'aggravante, già evidenziata, della particolare pervasività e diffusività del mezzo Internet.

All'interno di questo contesto, pare quindi necessario che l'ordinamento giuridico ponga le condizioni per un corretto equilibrio tra libertà di espressione e lotta contro le condotte discriminatorie sul web. In altri termini, vanno individuati strumenti normativi che, nel rispetto delle peculiari condizioni di libertà e democrazia tipiche della rete - tra cui la *net freedom* e *net neutrality*, la struttura aperta, la convergenza tecnologica, la *Commons-based peer production* - non rinuncino, tuttavia, a governare i rischi derivanti da un uso improprio della rete, specie in un ambito così delicato quale quello della discriminazione razziale, xenofoba e sessista.

La normativa sovranazionale che affronta lo specifico tema della discriminazione tramite Internet è, per un verso, particolarmente copiosa e risalente, visto che i primi documenti al riguardo risalgono al 1996, quando il fenomeno del web era ancora circoscritto a piccole realtà territoriali e sociali. Per un altro verso, la disciplina europea consiste ancora, pressoché integralmente, in norme di soft law, con limitata efficacia vincolante nei confronti degli ordinamenti degli Stati membri.

Innanzitutto, dal momento che la discriminazione online avviene soprattutto tramite i servizi forniti dagli internet service providers, **la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico**, ha escluso in tutti gli stati membri, la possibilità di attribuire agli ISPs un obbligo generale di sorveglianza o di ricerca attiva degli illeciti anche nei casi che riguardino atti discriminatori.

All'art. 15 di suddetta direttiva, infatti, si afferma che: «Nella prestazione dei servizi di [*mere conduit, caching e hosting*] gli Stati membri non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Gli Stati membri possono stabilire che i prestatori di servizi della società dell'informazione siano tenuti ad informare senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati».

Sul versante dell'Unione europea, inoltre, sono state approvate, **dichiarazioni (ad esempio, quella del Consiglio dell'UE del 28 giugno 2001, relativa alla lotta al razzismo e alla xenofobia su Internet** mediante l'intensificazione delle iniziative rivolte ai giovani), raccomandazioni (tra cui la **Raccomandazione congiunta del Parlamento e del Consiglio dell'UE 2006/952/CE, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea**), e risoluzioni (in particolare, la **Risoluzione del Parlamento europeo sulla libertà di espressione su Internet del 6 luglio 2006**). Una menzione a sé merita la Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005, con la quale è stato lanciato un secondo programma comunitario per promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line. Il programma, denominato Safer Internet Plus, ha creato una rete europea di 21 linee nazionali attraverso le quali gli utenti finali possono denunciare anonimamente la presenza di contenuti illeciti su Internet e la creazione di 23 nodi nazionali di sensibilizzazione per promuovere un uso sicuro di Internet, rivolti ai bambini, ai genitori e agli insegnanti. Gli interventi dell'Unione europea sul tema dell'utilizzo della rete Internet sono destinati, con ogni probabilità, ad intensificarsi, specie in caso di discipline nazionali in contrasto con i principi europei - e, in particolare, con il principio di non discriminazione sancito all'art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 13 del Trattato CE) e all'art. 21 della Carta di Nizza - e non armonizzate. Sin qui, infatti, l'Unione è intervenuta in via sussidiaria allo specifico scopo di “promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line e lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall'utente finale”, precisando che la propria normativa si è resa necessaria poiché i suddetti obiettivi “non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa del carattere transnazionale delle problematiche in oggetto, e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti delle azioni previste, essere realizzati meglio a livello comunitario”.

L'Unione Europea si è impegnata considerevolmente nel tentativo di arginare il fenomeno dell'hate speech. I punti cardinali di riferimento in materia di non discriminazione restano, ovviamente, la **direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000** (“che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”) e la **direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000** (“che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”). Tra gli atti più recenti e direttamente riferibili alla lotta contro l'hate speech, va citata la Risoluzione 2012/2657(RSP), attraverso cui il Parlamento ha richiesto un'azione urgente da parte degli Stati Membri al fine di condannare fermamente l'hate speech di tipo omofobico o l'incitamento all'odio e alla violenza, pure nel rispetto del principio di libertà di espressione. Nello scorso marzo è stata adottata la Risoluzione del Parlamento europeo sul potenziamento della lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo, all'antiziganismo, all'omofobia, alla transfobia e a tutte le altre forme di reati di odio e di incitazione all'odio (2013/2543(RSP)), la

quale ha auspicato “il riconoscimento nel diritto sia nazionale che europeo della fattispecie di reato d’odio, delle motivazioni basate su pregiudizi alla base dello stesso e dei relativi effetti sulle vittime, nonché la raccolta di dati in materia”.

Per completare il quadro delle disposizioni esistenti, merita una menzione a sé l’adozione, da parte del Consiglio d’Europa nel 2003, del **Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sul Cybercrimine del 2001** al fine di contrastare atti xenofobici e razzisti commessi a mezzo di sistemi informatici. Il Protocollo, aperto alla firma dal 28 gennaio 2003 ed entrato in vigore il primo marzo 2006, ha l’obiettivo di garantire un equilibrio tra la libertà d’espressione e la lotta agli atti di natura discriminatoria, armonizzando il diritto penale degli Stati aderenti e migliorando la cooperazione internazionale tra questi ultimi anche in tema di negazionismo, di minacce o gli insulti a sfondo razzista e xenofobo nonché di giustificazione del genocidio o di crimini contro l’umanità.

In pratica non esistono norme europee relative alla discriminazione online. Semmai esistono una serie di attività di “promozione” per l’adozione di best-practices (vedi sopra Safer Internet Plus e dichiarazioni/raccomandazioni) oppure vengono estese al web, in via analogica, le previsioni relative alle realtà offline di cui sopra (direttive del 2000 e decisione del 2008 e poi le diverse leggi nazionali) infatti:

Per far fronte ad un fenomeno di così vasta portata quale quello della discriminazione sulla rete Internet, appaiono evidenti la limitatezza e inadeguatezza delle norme sin qui approvate con specifico riferimento a tale settore. I Tribunali nazionali ed internazionali - per risolvere molte delle nuove fattispecie giuridicamente rilevanti sorte sul web - sono costretti, pertanto, a ricorrere a categorie ed istituti destinati ad altri, seppur analoghi, ambiti giuridici. Le disposizioni che più comunemente possono essere applicate, in via analogica, alle controversie in materia di discriminazione sulla rete riguardano la normativa sul c.d. hate speech.

In ambito normativo, vanno ricomprese nella definizione di hate speech tutte le manifestazioni di pensiero ai confini della libertà di espressione e, quindi, tutte le diverse connotazioni che le “espressioni odiose” possono assumere, dalla discriminazione razziale all’istigazione alla violenza, dai sentimenti xenofobi alle esternazioni misogine. Quando il “discorso d’odio” viene propagato attraverso tecnologie di comunicazione elettronica, si è in presenza del cd. cyberhate che rappresenta un fenomeno sempre più grave e diffuso di discriminazione on line, soprattutto tra i giovani. A tale ultimo riguardo, va posta l’attenzione su una peculiare declinazione del cyberhate, ossia il cd. cyberbullismo, di cui sono vittime percentuali altissime di ragazzi, discriminati ed offesi nell’ambito dei social media, e dei social network in particolare, attraverso la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di “gruppi contro”.

Al fine di contrastare questi fenomeni, risulta sempre più prolifica l’attività normativa, e non solo, delle istituzioni europee ed internazionali, nonché le ricostruzioni giurisprudenziali delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo, tutte volte ad approdare ad un punto di equilibrio tra esigenza di contrasto all’hate speech e tutela delle altre libertà fondamentali previste nelle carte internazionali, prima fra tutte la libertà di espressione.

Dichiarazioni di principio in materia di libertà di manifestazione del pensiero e discriminazione: La CEDU è uno dei primissimi documenti internazionali che contiene un’esplicita affermazione del principio di non discriminazione. Si tratta di un principio riconosciuto, tuttavia, non in senso assoluto, giacché va applicato in modo bilanciato e combinato rispetto agli altri diritti sanciti nella Convenzione stessa. La Corte Europea dei Diritti Umani, affermando il carattere “relativo”, oltre che del principio di non discriminazione, anche della libertà d’espressione prevista dall’art. 10, nonché della libertà di associazione (art. 11 CEDU), ha specificato a più

riprese le tipologie di espressione che devono essere considerate offensive o contrarie alla Convenzione (tra cui, razzismo, omofobia, antisemitismo, nazionalismo aggressivo e discriminazione contro le minoranze e gli immigrati), e quindi punibili quali forme di hate speech. Per realizzare questo obiettivo, la Corte è ricorsa a due distinti approcci, basati sull'interpretazione combinata delle stesse norme della Convenzione:

- applicazione dell'art. 17, che sancisce il divieto dell'abuso di diritto (approccio adottato quando l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla Convenzione, e in particolare della libertà di espressione, provochi una condotta riconducibile all'hate speech così negando i valori fondamentali della Convenzione);
- applicazione delle limitazioni previste nel secondo paragrafo dell'art. 10 e dell'art. 11 (approccio adottato quando l'offesa in questione, sebbene ricada nella definizione di hate speech, non leda sostanzialmente i valori fondamentali della Convenzione).

Le materie in cui la Corte si è ritrovata ad applicare i suddetti principi sono quelli che legano la pratica dell'hate speech a considerazioni razziali, religiose, negazioniste, di orientamento sessuale, legate alla dottrina totalitaria o al discorso politico, anticostituzionale e nazionalistiche.

Legislazione regionale (sulla discriminazione “offline”)

In vista di una ricognizione più approfondita relativa agli interventi legislativi delle regioni italiane in materia di discriminazione online, si deve anzitutto registrare una scarsa attenzione da parte dei legislatori regionali ad intervenire a tal proposito.

Nell'ambito, invece, del più ampio tema della lotta alla discriminazione, si ritiene opportuno segnalare in questa sede la legge della Regione Emilia-Romagna 27 giugno 2014, n. 6, intitolata Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere, che rappresenta l'intervento di carattere più sistematico riscontrato in riferimento a queste tematiche.

Il testo si compone di 45 articoli ed intende andare nella direzione di attuare concretamente quanto previsto da varie Convenzioni e Trattati internazionali inerenti i temi della discriminazione in generale e con particolare attenzione alla condizione femminile. In particolare, la legge si propone l'obiettivo di rimuovere ogni forma di “disuguaglianza pregiudizievole, nonché di ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone, in particolare delle bambine, delle ragazze e delle donne, che di fatto ne limiti la libertà, impedisca il pieno sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione” (art. 2).

A questo fanno seguito una serie di previsioni in materia di rappresentanza di genere (artt. 4-6); cittadinanza di genere e rispetto delle differenze (artt. 7-9) con particolare attenzione all'elemento culturale, della salute e del benessere femminile (artt. 10-12); di prevenzione della violenza di genere (artt. 13-26); di lavoro e occupazione femminile (artt. 27-32); di conciliazione e condivisione delle responsabilità sociali e di cura (art. 33); di cooperazione internazionale (art. 35); di strumenti del sistema paritario (artt. 36-42); di sistema di verifica e di valutazione (artt. 43-45).

Per quanto di nostra maggiore competenza, si segnala che all'art. 34 la legge in esame si sofferma sul tema della rappresentazione femminile nella comunicazione e sulla discriminazione dell'immagine femminile: in questo quadro, la Regione intende farsi promotrice di un uso responsabile “di tutti gli strumenti di comunicazione fin dai primi anni di vita, affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul

genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati”, favorendo azioni dirette a contrastare la discriminazione dell’immagine femminile nella pubblicità e nei mezzi di informazione e comunicazione.

In particolare, si prevede che nei casi di utilizzo offensivo o discriminatorio dell’immagine della donna, il Comitato regionale per le comunicazioni si faccia parte attiva per segnalare ai soggetti competenti la presenza di comportamenti non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte di soggetti aderenti a tali codici.

Leggi regionali in materia di antidiscriminazione

| | |
|--|--|
| <i>già in precedenza,</i> Lombardia, l.r. 11/2012 | Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza |
| Puglia, l.r. 29/2014 | Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne |
| Friuli-Venezia Giulia, l.r. 9/2014 | Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona |
| Emilia-Romagna, l.r. 6/2014 | Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere |
| Abruzzo, l.r. 5/2014 | Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale |
| Lazio, l.r. 4/2014 | Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna |

GIURISPRUDENZA

Premessa

Il ruolo della giurisprudenza nell'applicazione della normativa sulle discriminazioni on line è complicato, evidentemente, dalla esiguità delle disposizioni in questione.

L'attenzione dei giudici si è concentrata, in particolare, su due distinti aspetti del fenomeno discriminatorio: il c.d. *hate speech on line*, nel caso in cui i messaggi d'odio veicolati sul web si rivolgono a destinatari indeterminati in ragione della loro appartenenza ad un gruppo sociale, identificato sulla base della razza, dell'etnia, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di particolari condizioni fisiche o psichiche; e la diffamazione on line, quando l'insulto tramite il web - specie all'interno dei principali social media - sia rivolto all'onore e alla reputazione di una persona determinata.

Nel periodo di monitoraggio, è stata pubblicata una sentenza che riunisce in sé entrambe le fattispecie appena indicate, così rappresentando, un utile esempio di reazione dell'ordinamento alle condotte discriminatorie sul web.

Il caso (Tribunale penale di Trento, 14-07-2014, n. 508)

Il Tribunale penale di Trento, il 15 maggio scorso, ha condannato uno dei consiglieri circoscrizionali del Comune di Trento, sig. Paolo Serafini, per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., aggravato dalle finalità di odio e discriminazione razziale, di cui all'art. 3 della legge n. 205/2003. L'imputato aveva infatti pubblicato, sulla propria pagina Facebook, un commento gravemente offensivo e lesivo della reputazione dell'ex Ministra per l'integrazione Cecile Kyenge, e, in particolare, la frase : “(...) *se ne torni nella Giungla dalla quale è uscita*”.

Il citato post è stato pubblicato sul profilo Facebook del sig. Serafini secondo una modalità definita “pubblica” che permette la visualizzazione del commento alla totalità degli utenti del menzionato social network, e non soltanto ai cosiddetti “amici”.

Il Collegio, in particolare, ha respinto la tesi difensiva dell'allora imputato – secondo cui tali affermazioni sarebbero rientrate nell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero, con specifico riferimento al diritto di cronaca e di critica – ed ha affermato il superamento, di fatto, dei limiti all'esercizio di tali diritti.

Secondo il Tribunale, infatti, la condotta posta in essere dal sig. Serafini non poteva essere qualificata alla stregua di una critica politica ma, al contrario, si configurava quale attacco personale gratuito all'ex Ministra, lesivo della sua dignità morale ravvisandosi, per ciò, gli estremi per la contestazione del reato di diffamazione aggravata di cui al comma 3, art. 595, c.p.

Il Tribunale ha successivamente ricordato come tali considerazioni trovino la propria base legittimante in una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che, a partire dalla nota sentenza “decalogo” (Cass. Civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259), si è pronunciata in merito al limite della contenenza nel diritto di critica.

Tale limite, secondo la Corte, si sostanzierebbe nel rispetto dell'altrui dignità, in quanto la libertà di espressione non può trascinare in gratuite ed arbitrarie offese alla persona aventi un

intento chiaramente diffamatorio e discriminatorio; ciò accade quando il limite dell'altrui dignità *“è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato”* (Cass. Civ., sez. V, 23 febbraio 2011, n. 15060).

Una volta accertato il reato di diffamazione aggravato ex art. 595, c.p., comma 3, il Tribunale ha avuto modo di affermare, con riguardo alla configurabilità dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, che non è possibile negare come, nel caso di specie, le esternazioni del sig. Serafini costituiscano *“una consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità”* (cfr. in tal senso, Cass., sentt. nn. 9381/2006, 38591/2008, 11590/2010, 25870/2013).

Sulla base delle argomentazioni esposte, il Tribunale penale di Trento condanna così il sig. Serafini alla multa di 2.500 euro e al risarcimento del danno in favore delle associazioni costitutesi parti civili, oltre al pagamento delle spese processuali.

Considerazioni sulla diffamazione aggravata

Dalla sentenza oggetto di analisi emergono alcune riflessioni. Com'è noto, il reato di diffamazione è disciplinato dall'art. 595 c.p., secondo cui è punito chiunque, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione.

Nello specifico, i commi 2, 3 e 4 del suddetto articolo, riguardano le diverse ipotesi di aggravanti ossia, rispettivamente, l'attribuzione di un fatto determinato, l'offesa recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, l'offesa recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio.

Sebbene non vi sia alcun riferimento alla diffamazione a mezzo Internet, questa è di fatto considerata un'ipotesi di diffamazione aggravata, secondo il terzo comma dell'art. 595 c.p., poiché commessa con altro mezzo di pubblicità – rispetto alla stampa – *“essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica”* (Cass. pen., sez. V, 1/07/08, n. 31392).

Nonostante Internet sia ritenuto il mezzo di comunicazione più potente e pervasivo, il legislatore non ha reputato necessaria la creazione di una normativa *ad hoc* per la rete, ma si è limitato ad estendere quella esistente e riguardante gli altri mezzi di comunicazione di massa.

La questione, quindi, viene rimessa attualmente alla discrezionalità dei giudici nonché, che tuttavia non è sempre univoca e lineare. Infatti, la Suprema Corte, se nel 2000 aveva ritenuto di non dover mutare né integrare la legge in fatto di diffamazione a mezzo Internet, successivamente evidenzia come *“la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale”* dato che *“la diffusività e la pervasività di internet sono solo lontanamente paragonabili a quelle della stampa ovvero delle trasmissioni radio-telesive”* (Cass. pen., Sez. V, 17/11/2000, n.4741).

Inoltre, dato il carattere fortemente democratico e transnazionale della rete, capace di dare alla parola offensiva e diffamatoria un'eco enormemente più vasta rispetto agli altri mezzi di comunicazione, i fenomeni di diffamazione *on line* sono sempre più gravi e sempre più ampi, soggetti ad una diffusione velocissima e al di fuori di ogni controllo, dato che, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza “*le procedure, appunto legali o tecniche, hanno bisogno di tempi lunghi, mentre il messaggio veicolato dal computer si propaga fulmineamente*” (Cass. pen., Sez. V, 17/11/2000, n.4741).

La Corte di Cassazione cerca, quindi, di arginare il problema dei sempre più diffusi e dilaganti contenuti a sfondo diffamatorio che circolano in rete, estendendo la normativa esistente all'art. 595 c.p. ed ampliando il più possibile la giurisdizione interna.

Da questo punto di vista, la creazione di una normativa *ad hoc* per Internet garantirebbe una più certa punizione di reati che impattano gravemente sulla vita dei cittadini/utenti ma, allo stesso tempo, potrebbe provocare alcuni effetti negativi.

Leggi specifiche per regolamentare un mezzo così democratico, infatti, potrebbero mutarne la natura libera ed aperta e assoggettare Internet a logiche di natura politica ed economica, come avviene in molti dei paesi che hanno introdotto misure del genere: in Indonesia, ad esempio, è in vigore la legge n.11/2008 “*on Electronic Information and Transactions*” che, prevedendo pene molto più aspre per la diffamazione a mezzo Internet, consente al governo di filtrare e bloccare i contenuti di molti siti considerati scomodi; in Russia si consideri ad esempio il caso Navalny, condannato a una multa pesantissima e alla chiusura del suo blog, per aver dato del tossicodipendente ad un deputato locale.

Altro aspetto da considerare è che l'eventuale predisposizione di una normativa *ad hoc* diretta a disciplinare l'universo di Internet potrebbe non risolvere del tutto la questione della repressione dei fenomeni degenerativi dei social network, in considerazione della rilevante portata che hanno acquisito fenomeni quali, ad esempio, il *cyberbullismo*.

A tal proposito, il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri riporta l'indagine conoscitiva sulla condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia, condotta da Eurispes e Telefono Azzurro nel 2011 e 2012, in cui si afferma che un quinto dei ragazzi intervistati ha dichiarato di aver ricevuto o trovato informazioni false sul proprio conto in rete.

Inoltre, più di un bambino su 10 riferisce di aver trovato online sue foto private (12,4%) o sue foto che lo mettevano in imbarazzo (10,8%); l'8,3% ha visto pubblicati in rete video privati, il 7,1% rivelazioni su propri fatti personali, il 6,7% video in cui egli stesso era presente che lo hanno imbarazzato.

Terreno fertile per l'espansione di tale fenomeno è rappresentato dalla diffusione di social network, quali, ad es., *Ask.fm*, utilizzato quasi esclusivamente da adolescenti e che permette ai cyberbulli di agire in via anonima.

L'utilizzo distorto di tale strumento ha finito in molti casi per rappresentare un reale pericolo per le giovani generazioni, come del resto testimoniano diversi fatti di cronaca: nel settembre 2013, infatti, a Bologna, è stato utilizzato Ask.fm per organizzare una mega rissa di adolescenti di età compresa tra i 14 ed i 16 anni. Per di più, in circa un anno si sono verificati ben cinque i casi di suicidio di adolescenti che hanno ricevuto insulti attraverso Ask.fm, il più conosciuto dei

quali è il caso di Hanna Smith, adolescente inglese di soli 14 anni che si è tolta la vita, esasperata dai numerosi insulti ricevuti da utenti anonimi sul citato social.

D'altra parte, è anche vero che procedere all'introduzione di una normativa *ad hoc* potrebbe evitare o, quantomeno, limitare le eventuali divergenze interpretative che possono verificarsi tra giudici in tema di diffamazione; a tal proposito, si segnalano due sentenze paradigmatiche. A tal proposito, si segnalano due sentenze paradigmatiche che hanno risolto due casi simili di diffamazione in modo opposto.

Al riguardo, il Tribunale di Livorno (Ufficio GIP, sentenza 31.12.2012 n° 38912), ha ritenuto che la pubblicazione sulla bacheca Facebook di un post offensivo - contenente un insulto di natura razziale - configuri il reato di diffamazione aggravata, *ex art.* 595, comma 3, c.p.

Al contrario, il Tribunale di Gela, in una stessa ipotesi di insulto tramite Facebook, non ha ravvisato tale reato, in quanto secondo il Collegio è necessario il consenso del titolare per accedere alla propria pagina personale sul social network; dunque, la comunicazione offensiva in questione non è considerata *“potenzialmente diffusiva e pubblica, in quanto, attraverso facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati i quali hanno chiesto previamente al presunto offensore di poter accedere ai contenuti delle pagine dallo stesso gestite”*.

La soluzione auspicabile può probabilmente risiedere nell'introduzione di una o più disposizioni di legge che siano in grado di bilanciare la libertà di espressione sulla rete e la tutela della dignità, in modo da arginare l'estrema eterogeneità e varietà dei fenomeni diffamatori e discriminatori sulla rete e, al contempo, di agevolare l'uniformità delle interpretazioni giurisprudenziali.

SOFT LAW, BUONE PRATICHE E POLICIES DEI SOCIAL NETWORKS

Premessa: delimitazione dell'ambito di ricerca

La scelta di indagare il settore delle cosiddette “buone prassi” in materia di discriminazione on line deriva essenzialmente dalla necessità di ricomprendere in questa macro categoria tutta una serie di strumenti - che vanno dalle linee guida, ai codici di autoregolamentazione, alle dichiarazioni di intenti, alle prassi amministrative, quali protocolli d'intesa, piani d'azione ed altro ancora - che hanno in diverso modo ed in varie occasioni affrontato il tema che, al contrario, risulta spesso difficoltoso sistematizzare attraverso apposite previsioni di carattere propriamente normativo.

La *self-regulation*, dunque, è stata interpretata e utilizzata in questo caso come strumento in grado di migliorare la qualità della regolazione - caratterizzata tra l'altro da una maggiore specificità ed uniformità rispetto alla legge - nella tutela, nella salvaguardia dei diritti di una determinate categorie di individui.

L'assunto – riconosciuto in dottrina – da cui si parte è, dunque, che l'ordinamento giuridico non si esaurisce nella produzione di atti normativi voluti dall'apparato statale, bensì prevede l'opportunità di essere alimentato, arricchito di atti dal carattere complementare e, per certi versi, innovativo, come appunto le fonti di autoregolamentazione. Naturalmente, ci si riferisce a tutti quegli strumenti che nascono con l'obiettivo di produrre effetti applicabili ad un determinato settore, in virtù della primaria legittimazione proveniente dalle leggi nazionali e dal necessario recepimento delle vigenti prescrizioni di carattere internazionale e dell'Unione europea.

Sulla base di studi e ricerche di carattere giuridico è facile sostenere come, negli ultimi decenni, l'attenzione manifestata verso gli strumenti di *soft regulation* sia stata senz'altro crescente.

Si è assistito ad una chiara tendenza allo sviluppo di queste nuove forme di regolazione, ancor più forte oggi, che nel dibattito dottrinale si parla di “ritorno alla regolazione”, di “rafforzamento dei poteri in mano alle autorità di regolazione” (per tutti, M. Clarich), nonostante tali strumenti presentino, accanto a profili d'indubbio interesse, anche aspetti problematici sul piano dell'efficacia.

Come già accennato, il ricorso a tali strumenti gode innanzitutto di una legittimazione a livello di Unione europea: a partire dall'accordo interistituzionale del 2003 “Legiferare meglio”, tra Parlamento, Consiglio e Commissione, l'Unione europea ha definito il quadro e le condizioni generali a base della politica legislativa degli Stati Membri, prevedendo e regolamentando anche il ricorso a metodi di regolamentazione “alternativi”, a meccanismi di co-regolamentazione e di autoregolamentazione che la Commissione stessa ha definito “espressione di una nuova cultura legislativa”.

A proposito di Internet, in vista dell'approvazione della Direttiva 2007/65/CE in materia di servizi di media audiovisivi, si considera rilevante l'intervento della Commissione europea sul tema. La Commissione, infatti, con la Comunicazione “Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'UE”, ha evidenziato la necessità di valutare con attenzione l'approccio normativo più appropriato, “al fine di determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure se debbano essere prese in considerazione soluzioni alternative, come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione”. Su argomentazioni analoghe si fonda il contenuto della recente pubblicazione dell'OSCE, l'*On line*

Media Self-Regulation Guidebook 2013, che avvalorata l'importanza della *self-regulation* per l'industria mediatica nell'era digitale.

Con riguardo all'Italia, negli ultimi anni, parte della dottrina ha sostenuto come, in taluni casi, l'autoregolamentazione, oltre ad essere vista come una forma di *de-regulation*, possa effettivamente costituire uno di quegli strumenti di semplificazione normativa in grado di rispondere all'esigenza di implementare la qualità della regolazione nel nostro Paese, integrando l'ordinamento giuridico attraverso la formazione di nuove regole "auto prodotte"; esigenza, questa, che si avverte fortemente in un settore come quello delle discriminazioni, caratterizzato da un evidente vuoto normativo nella legislazione nazionale.

"Autoregolazione" – dunque – come "capacità di produrre regole di diritto da parte degli stessi destinatari". Forme di regolazione *soft*, quali i codici di condotta e di comportamento promossi dai "colossi" del *social networking* e delle *web company* in generale, da intendersi, da una parte, come meccanismo di regolazione del mercato che consente di "superare" – nel senso di anticipare – il ricorso a norme "esterne"; dall'altra, come capacità, per molti versi innovativa, di incidere anche rispetto alla tutela di posizioni soggettive di rilevanza costituzionale nel sistema italiano.

Tra i fattori che incoraggiano il ricorso a tecniche di autoregolazione, tra le potenzialità di questi strumenti, vi è, senza dubbio, la maggiore flessibilità e rapidità che ne caratterizza l'adozione rispetto alla legge statale (fattori, questi, che giocano un ruolo determinante in un settore in continua evoluzione come quello delle nuove tecnologie e dei servizi di media, spesso caratterizzato, inoltre, dalla variabile dell'a-territorialità.). Da questo punto di vista, la *self-regulation* costituisce un indubbio vantaggio per l'impresa, in termini di: compressione del fattore temporale, ovvero di riduzione della complessità di formazione della regola (dunque semplificazione) e conseguente diminuzione degli oneri burocratici: obiettivo, questo, che risulta essere tra le priorità d'azione del programma della Commissione europea in materia di *Smart regulation*.

Tra i punti di forza dell'autoregolamentazione è riconoscibile la capacità effettiva, ove prevista, di produrre non solo regole, ma anche sanzioni – perlomeno economiche se non giuridiche – specie nel caso in cui venga riconosciuto ad appositi organismi competenti un potere di verifica e di controllo rispetto all'applicazione delle norme.

Al contrario, la debolezza di tali strumenti può risiedere nell'assenza di meccanismi sanzionatori – ove non previsti –, nella mancanza di appositi organismi competenti cui riconoscere un potere di verifica e di controllo. Da ciò deriva essenzialmente la discutibile efficacia della *self-regulation* da parte della dottrina, per quanto sia nota l'impossibilità di generalizzare riguardo la loro inefficacia *tout court*.

Nell'orientare la ricerca di questa tipologia di strumenti tesi a prevenire e contrastare le discriminazioni on line, nei diversi fattori in cui esse si articolano (genere, etnia, età, ecc.), in questa prima fase del lavoro, si è scelto di focalizzare l'attenzione in particolare su due "filoni" specifici di discriminazione: "genere" ed "età". Per questo, nel report si darà conto, principalmente, di strumenti e misure – adottate tra i mesi di maggio-settembre 2014, a contrasto delle discriminazioni online – che hanno per oggetto la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell'omofobia e della transfobia, da una parte, e del bullismo in rete, dall'altra (si vedano le segnalazioni riportate in fondo al documento).

Prevenzione contrasto omofobia

Con riferimento al contrasto e alla prevenzione dell'omofobia, in questo quadro di ricerca, vale ad esempio la pena richiamare,, nel periodo di riferimento preso in considerazione, la *Dichiarazione europea contro l'omofobia e la transfobia*, firmata anche dal Governo italiano - assieme ad altri 16 governi, tra cui quello maltese, governo ospitante - in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, che si celebra il 17 maggio di ogni anno. Si tratta di una Dichiarazione d'Intenti di matrice europea, per promuovere l'uguaglianza, la tutela dei diritti umani delle persone LGBTI e la garanzia delle loro libertà fondamentali; temi, quelli della discriminazione omofobica e transfobica, che presentano non poche implicazioni anche rispetto all'utilizzo del web.

Da questo punto di vista, infatti, per quanto la Dichiarazione in sé non presenti un esplicito riferimento alle discriminazioni on line, essa costituisce oggi, per il nostro Paese, lo strumento di riferimento per l'attuazione della Strategia nazionale LGBT che, al contrario, richiama in diverse occasioni l'utilizzo di Internet. La Rete appare infatti, all'interno della Strategia nazionale *"to prevent and contrast discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity"*, come uno strumento dalla duplice veste: da un lato, Internet è individuato come "mezzo" funzionale al proliferare di fenomeni discriminatori da prevenire ed arginare il più possibile; dall'altro, nell'ottica di quel necessario bilanciamento tra diritti che ben conosciamo, l'on line è riconosciuto come un territorio "sconfinato" sul quale poter diffondere buone prassi e politiche contro le discriminazioni.

Come accennato, la Dichiarazione di Malta parla, in generale, di garanzie di uguaglianza e di dignità umana a prescindere dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere; si riferisce all'urgenza di evitare che persone LGBTI continuino ad essere vittime dell'odio, della violenza, della discriminazione e del bullismo, attraverso l'adozione di misure appropriate, legislative o di altro tipo, funzionali a combattere la discriminazione e garantire, poi, la libertà di espressione.

Nella Dichiarazione si parla anche di "rilancio delle azioni di sensibilizzazione del pubblico sulla diversità e sull'inclusione a tutti i livelli della società"; ma, come accennato in precedenza, si tratta di un documento di intenti che, in realtà, è da considerarsi come fonte di legittimazione per attuare, sul territorio nazionale dei singoli Paesi aderenti, la strategia nazionale a favore delle LGBT.

Per quanto riguarda l'Italia, la strategia nazionale LGBT per gli anni 2013 – 2015 è chiara, esplicita e prescrittiva nei confronti del Web e delle discriminazioni perpetrate attraverso Internet.

La Strategia è suddivisa in diverse aree strategiche e, nella specifica area dedicata a "COMUNICAZIONE E MEDIA", contiene un riferimento specifico alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulle misure per combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (CM / Rec (2010) 5), laddove si parla di "hate speech", o "Incitamento all'odio", invitando gli Stati membri ad adottare *"misure appropriate per combattere tutte le forme di espressione, comprese quelle diffuse attraverso i media e su Internet, che possano essere ragionevolmente intese come probabili di produrre l'effetto di incitare, diffondere o promuovere l'odio, o altre forme di discriminazione contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender."*

Il cosiddetto "hate speech" nella strategia nazionale, dovrebbe essere una forma di espressione da vietare e sconsigliare pubblicamente allorché si verifica, pur nel rispetto del diritto fondamentale alla libertà di espressione, riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 della CEDU e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

E ancora, nell'area strategica dedicata all'"OCCUPAZIONE", la strategia nazionale ha poi riconosciuto tra i propri obiettivi quello di prevenire e combattere la diffusione di stereotipi che possano in qualche modo incoraggiare, anche attraverso Internet, il cosiddetto "discorso di odio" nei confronti delle persone LGBT. Infine, la strategia riconosce l'importanza del monitoraggio del fenomeno e prescrive la necessità di raccogliere in modo sistematico i dati, in particolare quelli relativi ad Internet ed ai social network, sul linguaggio omofobico e transfobico a livello nazionale, europeo ed internazionale, diffuso attraverso i mass media, anche al fine di realizzare e promuovere un'adeguata attività di informazione sul fenomeno.

Giovani e web: l'importanza di tutelare e di "istruire"

L'importanza di intervenire a supporto di strategie anti-discriminatorie è essenziale, anche alla luce delle dimensioni che il fenomeno ha assunto, con riferimento a fenomeni di bullismo, e più in generale riguardo all'utilizzo consapevole di internet (e dei social network) da parte dei più giovani.

Internet ha un impatto sempre crescente quale veicolo di diffusione di informazioni e contenuti per i ragazzi e i siti più visitati risultano essere i social network ed i motori di ricerca (alcuni dati sono reperibili sul Libro bianco "Minori e media", pubblicato dall'AGCOM a gennaio 2014). Il grande ampliamento delle possibilità di circolazione dei contenuti comporta, peraltro, un'enorme facilità per giovani (spesso adolescenti e, dunque, minori) di accedere anche a contenuti nocivi per il loro sviluppo psico-fisico e morale. Per questo si avverte una sempre maggiore esigenza di tutela specifica di tali utenti ipersensibili dal momento che la rete internet, per le sue caratteristiche intrinseche potrebbe non garantire un adeguato livello di sicurezza per i minori.

Anche per questo – se si tiene conto che la legislazione è prevalentemente rivolta ai mezzi di comunicazione classici (tv e radio) – gli strumenti di "formazione negoziata del diritto" nel campo della rete (peraltro incoraggiati dalle fonti comunitarie e internazionali) risultano i più adatti a garantire un livello di protezione adeguato agli utenti, soprattutto se appartenenti a categorie meritevoli di tutela (quali sono i minori).

Non è un caso che lo stesso MIUR ha avviato negli anni una serie di iniziative, di contrasto al bullismo (con particolare attenzione a quello online), in molti casi iniziative intraprese o coordinate dal Ministero, ma portate avanti con il coinvolgimento di vari attori, e attive in diverse aree territoriali. A titolo esemplificativo, si possono segnalare:

- gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, istituiti con la direttiva ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 e attivi presso gli Uffici scolastici regionali;
- il portale URP social, primo social tematico realizzato da una pubblica amministrazione;
- il progetto «Generazioni connesse», sull'utilizzo sicuro dei nuovi media da parte dei più giovani, cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dal MIUR, con la collaborazione di Save the Children Italia, di Telefono Azzurro, del Ministero dell'interno - Ufficio di Polizia postale e delle comunicazioni, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, della Cooperativa E.D.I. e del Movimento difesa del cittadino;
- il progetto Tabby (Threat Assessment of Bullying Behavior: valutazione della minaccia di cyberbullismo nei giovani), approvato nel quadro del programma Daphne III nell'ambito della programmazione europea 2007-2013.

Si tratta di iniziative che, come è evidente, necessitano di competenze istituzionali integrate e che evidenziano l'esigenza di un coordinamento interministeriale che metta a fattor comune le energie pubbliche e del privato sociale. Il tutto con un obiettivo: quello di definire un piano d'azione al quale concorrano, insieme alle istituzioni, associazioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale che si stanno confrontando con il problema, e aperto ai principali operatori del web.

Del resto, gli episodi di cyberbullismo che si verificano in misura sempre crescente su scala nazionale (stando alle segnalazioni delle autorità competenti) impongono la necessità di individuare "strumenti di primo soccorso", a disposizione della cittadinanza, che agiscano con i medesimi processi e canali multimediali su cui fa leva il cyberbulling, al fine di riunire in un solo momento condiviso i servizi di sportello telematico messi a disposizione dai soggetti impegnati nel contrasto al fenomeno, con particolare riferimento ai minori.

Le iniziative avviate nel corso degli ultimi anni sono tantissime, e in molti casi si tratta di eventi o documenti che hanno come principali soggetti di riferimento, da un lato, i giovani (nativi digitali e, talvolta, poco accorti nell'utilizzo specie dei social network), dall'altro, gli adulti (genitori e/o insegnanti, per metterli al corrente, anzitutto, delle "insidie" del web e degli strumenti per contarstarle). Attraverso documenti snelli (e talvolta esemplificativi) si cerca, allora, di "far passare" alcuni messaggi essenziali:

- la possibilità di utilizzare l'**anonimato** come forma di protezione personale, ma non come strumento di offesa o di violazione dei diritti degli altri e delle persone più deboli (tenendo, peraltro, conto che le autorità competenti hanno molti strumenti a disposizione per scoprire l'"autore anonimo");
- la **permanenza delle informazioni** su internet (e la difficoltà di rivendicare il diritto all'oblio). Come è stato evidenziato dagli studiosi (per tutti, di recente, A. Papa, RivistaAIC2014), la rete Internet ha aperto la strada ad una diffusione del pensiero che non si esaurisce in un momento – più o meno lungo, più o meno ripetuto – ma acquista carattere di permanenza. Nella maggior parte dei casi, infatti, ciò che viene inserito in Rete si colloca in una dimensione spaziotemporale indefinita, nella quale le informazioni, fatta eccezione per alcune ipotesi specificamente previste, rimangono fino ad una eventuale (ed in realtà poco frequente) rimozione.
- il rispetto della **privacy** (altrui, ma anche propria), e a questo proposito l'importanza di leggere attentamente le condizioni d'uso e le garanzie offerte nel contratto che si sottoscrive quando si decide di iscriversi a un social network.

Le policies dei social network con riferimento alla lotta alla discriminazione online

Di seguito vengono brevemente richiamate le policies di tre tra i principali social networks, con particolare attenzione agli strumenti e alle strategie rivolte a evitare o a contrastare la discriminazione online.

Facebook: una cultura basata sulla responsabilità

“La comunità di Facebook rappresenta una delle difese migliori contro comportamenti offensivi, spam e altre forme di contatti indesiderati. Le persone usano i propri nomi reali su Facebook, e in questo modo le azioni eseguite online vengono connesse con delle identità reali. Siamo fermamente convinti che le persone dovrebbero trattare gli altri esattamente come vorrebbero che gli altri trattassero loro, sia online che offline. Se vedi qualcosa di inappropriato o che ti fa sentire a disagio, faccelo sapere. Diamo molta importanza alle segnalazioni della nostra comunità e ci impegniamo al massimo per rispondere il più velocemente possibile.”

Questa breve introduzione è disponibile sul sito ufficiale e consultabile alla voce <<Centro per la sicurezza>>. E' stato inoltre creato un Comitato di consulenza per la sicurezza, col fine di fornire suggerimenti in materia di sicurezza online; vi prendono parte importanti organizzazioni internazionali come Childnet International, ConnectSafely, Family Safety Online Institute, The National Network to End Domestic Violence e WiredSafety.

La sicurezza è, dunque, il perno centrale intorno al quale ruotano le policies di Facebook, il quale invita in modo esplicito gli utenti a collaborare col team, attraverso strumenti appositi che vengono loro messi a disposizione, tra cui, in prima istanza, le segnalazioni. L'orientamento generale verso cui propendono i gestori della società è quello di rimuovere tutto ciò che viola le Condizioni di Facebook o gli Standard della comunità. Agli iscritti al social network viene, inoltre, ricordato che le segnalazioni sono confidenziali e che la piattaforma fornisce loro degli strumenti per proteggere la loro privacy, per rimuovere delle persone dal gruppo di amici o bloccarle, e per aiutarli a proteggere le informazioni personali su Facebook e altrove. Tale linea di condotta ben si concilia con quelli che sono i Principi su cui si basa la piattaforma (richiamati di seguito):

“Abbiamo ideato Facebook per rendere il mondo più aperto e trasparente, nella convinzione che ciò possa creare una maggiore comprensione e migliorare le comunicazioni. Facebook promuove l'apertura e la trasparenza offrendo agli utenti un'ampia libertà di condivisione e di contatto e si propone di raggiungere tali scopi sulla base di alcuni principi. Tali principi saranno limitati solo da limitazioni legali, tecnologiche e da nuove norme sociali”.

Tornando a quelli che sono gli Standard della comunità, diversi sono gli obiettivi che il team di Facebook si prefigge di perseguire. Tra questi, vi è ad esempio l'obiettivo di combattere il bullismo e le intimidazioni, limitare le autolesioni, ostacolare la pornografia, tutelare la proprietà intellettuale, proteggere i dati personali. Vi rientrano in particolare anche la lotta alla violenza e alle minacce e, soprattutto, la battaglia contro l'HATE SPEECH. Alla voce “contenuti che incitano all'odio” si legge, infatti: “Facebook non consente i contenuti che incitano all'odio, ma attua una distinzione tra contenuti seri e meno seri. Se da un lato incoraggiamo gli utenti a mettere in discussione idee, eventi e linee di condotta, non consentiamo la discriminazione di persone in base a razza, etnia, nazionalità, religione, sesso, orientamento sessuale, disabilità o malattia”.

Facebook invita gli utenti a segnalare eventuali contenuti offensivi, dal momento che, appunto, rientra nei principi della società eliminarli. Allo stesso tempo, tuttavia, i potenziali segnalatori vengono avvertiti del fatto che una loro segnalazione non garantisce una sicura rimozione del contenuto in oggetto. In particolar modo, il s.n. rispetta e promuove la diversità della sua comunità, per questo motivo è possibile che ciò che agli occhi di una persona potrebbe apparire inaccettabile o fastidioso non debba necessariamente essere rimosso o bloccato in base ai criteri della società in materia. In questa ottica, Facebook offre anche delle impostazioni personali che consentono agli utenti di scegliere cosa vedere: ad esempio, ognuno ha la possibilità di nascondere o tagliare i rapporti con persone, Pagine o applicazioni che ritiene offensive in modo semplice e discreto.

Le “ferree” regole di Twitter: <<sei quello che twitti>>.

All'interno della società è stato appositamente creato un team, Trust & Safety, con il compito di condurre indagini e rispondere alle segnalazioni di violazioni delle Regole di Twitter e dei Termini di Servizio.

“Il nostro obiettivo consiste nel fornire un servizio che ti permetta di scoprire e di ricevere contenuti provenienti da fonti che ti interessano e di condividere i tuoi contenuti con gli altri. Rispettiamo la proprietà dei contenuti che gli utenti condividono e ogni utente è responsabile per il contenuto pubblicato. In virtù di questi principi, non controlliamo attivamente e non censuriamo i contenuti creati dagli utenti, salvo in circostanze limitate descritte di seguito(…)”

In questo modo il team di Twitter intende dare una chiara indicazione di come la società si pone nei confronti degli iscritti e dei loro “tweet”, ma soprattutto di come intende risolvere eventuali controversie da questi generati, auto sollevandosi da ogni responsabilità, dal momento che non rientra nella loro politica il controllo preventivo e la censura dei post. Tuttavia, la società non ha mancato di redigere linee guida sufficientemente dettagliate in merito al corretto utilizzo della piattaforma, inserendo soprattutto quelle relative alla “limitazione dei contenuti”: impersonificazione, marchio, informazioni private, violenza e minacce, copyright, uso illecito e abuso. Alla voce “violenza e minacce”, in particolare, si legge: <<l'utente non può pubblicare o postare minacce dirette e specifiche di violenza contro gli altri>>.

Twitter si riserva il diritto (ma non l'obbligo!) di rimuovere o rifiutare, in ogni momento, la distribuzione di Contenuti sui Servizi, di sospendere o chiudere utenze e di richiedere la restituzione di alcuni nomi utente senza alcuna responsabilità nei confronti dell'utente, qualora quest'ultimo risulti palesemente in violazione delle regole relative a Contenuti sui Servizi. Twitter si riserva altresì il diritto di accedere, leggere, conservare e divulgare le informazioni che ritenga necessarie per:

- conformarsi a ogni legge, regolamento, procedimento legale o richiesta governativa applicabile;
- imporre l'osservanza delle Condizioni, anche mediante l'accertamento di potenziali violazioni delle stesse;
- individuare, impedire o in altro modo affrontare frodi o problematiche inerenti la sicurezza o di natura tecnica;
- rispondere alle richieste di assistenza da parte degli utenti o proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Twitter, dei propri utenti e del pubblico.

Conformemente alla sua politica, il team non media i contenuti né interviene nelle controversie tra gli utenti, ad eccezione di molestie o abusi mirati, inequivocabilmente in violazione delle regole e dei Termini di Servizio.

Peraltro, a partire dal 2012 (come richiamato da uno studio pubblicato su www.ilpost.it), Twitter ha inasprito le proprie regole di utilizzo del social network, introducendo per la prima volta un criterio geografico di censura selettiva. In seguito a una richiesta formale da parte di un'autorità verificata, oggi la società può decidere di oscurare, soltanto in una determinata nazione, i tweet o gli account che violino le leggi di quel paese (Country Withheld Content), mentre il messaggio continua a essere visibile per gli utenti di altre nazionalità. Nel frattempo Twitter ha deciso altresì di raccogliere le richieste di rimozione da parte degli utenti in un sito

ufficiale in cui fornisce statistiche semestrali sul numero complessivo di richieste pervenute.

Youtube: “patti chiari, amicizia lunga”.

“Non pretendiamo il tipo di rispetto riservato a suore, anziani e neurochirurghi. Desideriamo soltanto che non venga fatto cattivo uso del sito. Ogni nuova fantastica funzionalità della community su YouTube prevede un determinato livello di responsabilità. Confidiamo che tu sia responsabile: milioni di utenti rispettano la nostra fiducia, quindi cerca di essere uno di loro.”

Il team di Youtube (Google) stabilisce sin da subito un contatto diretto e informale con gli utenti, ai quali spiega in modo chiaro quali sono i termini di utilizzo del canale. Stessi strumenti a disposizione di tutti, le segnalazioni appunto, per fare notare agli “addetti ai lavori” eventuali video considerati non appropriati. Prima che gli stessi possano essere rimossi devono, tuttavia, essere verificati per stabilire se violino Termini e condizioni d'utilizzo. I video segnalati, quindi, non vengono automaticamente rimossi dal sistema.

YouTube è contro la pornografia o i contenuti sessualmente espliciti, ragion per cui non sono ammessi filmati appartenenti a una di queste categorie, anche se a pubblicare è il protagonista del filmato stesso. Il team lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine e denuncia lo sfruttamento minorile. Non è permessa alcuna forma di violenza evidente o gratuita, né tantomeno video disgustosi di incidenti, persone morte e altri soggetti simili.

Youtube promuove e sostiene la libertà di espressione di tutti, ognuno è perciò libero di esporre la propria opinione e il proprio punto di vista, anche se non condivisibili. E' tuttavia vietata ogni forma di incitamento all'odio (linguaggio che attacchi o umili un gruppo in base a razza o origine etnica, religione, disabilità/invalidità, sesso, età, condizione sociale o orientamento sessuale/identità di genere). Non sono tollerati comportamenti sleali o che infastidiscono altri utenti, minacce, molestie, violazioni della privacy o la rivelazione di informazioni personali di altri membri. Pena il divieto assoluto e permanente di accesso al canale per chi non rispetti tali condizioni. Le violazioni dei Termini e condizioni d'uso potrebbero causare, quindi, l'invio di un avvertimento o la sospensione dell'account, avvenuta la quale non è più consentito crearne uno nuovo.

Sono assolutamente vietati e suscettibili di essere rimossi i <<contenuti che incitano alla violenza o all'odio nei confronti di individui o gruppi sulla base di determinati attributi, come ad esempio: razza o etnia, religione, disabilità, sesso, età, stato di veterano di guerra, orientamento/identità sessuale>> .

Il team ci tiene, inoltre, a precisare la sottile ma fondamentale differenza, a tutela della libertà di espressione, tra ciò che è considerato incitamento all'odio e ciò che non lo è. In linea generale è consentito criticare uno stato o una nazione; non lo è invece inviare commenti rancorosi o cattivi nei confronti di un gruppo di persone solo sulla base della loro etnia. In quel caso si è in presenza di una discriminazione grave, suscettibile di essere segnalata e quindi rimossa. Non è, tuttavia, così scontato che tutto ciò che potrebbe risultare offensivo o cattivo debba considerarsi incitamento all'odio. Se i contenuti pubblicati da una particolare persona creano in qualche modo fastidio, si può sempre prendere in considerazione la possibilità di bloccare l'utente, a meno che i contenuti in oggetto non violino le norme relative all' hatespeech. In quest'ultimo caso l'utente può inviare una segnalazione a YouTube affinché esamini i contenuti, o un intero account di un utente.

Le questioni più frequenti che Google si trova a dover correggere manualmente sono legate alla funzione di auto-completamento (i suggerimenti proposti da Google in base alle ricerche più

frequenti effettuate dagli utenti). Ogni giorno vengono regolarmente esclusi dai risultati di ricerca i contenuti che violano le norme. La correzione dei suggerimenti richiede un lavoro di aggiornamento continuo da parte degli operatori umani i quali devono prontamente rimuovere ogni termine appartenente al lessico dell'hate speech (come nigger) digitato dagli utenti. Può succedere infatti che mentre l'utente effettua la sua ricerca digitando una determinata parola, o il nome di una persona, contemporaneamente, nel box di ricerca, possano comparire autonomamente termini o aggettivi offensivi. Nel primo caso Google disattiva la funzione di auto-completamento, in altri casi occorrono delle segnalazioni per far rimuovere dei suggerimenti inopportuni. Come è accaduto nel caso delle persone affette da autismo, nei confronti delle quali l'utente, cominciando la sua ricerca con la stringa di testo autistic people should ("gli autistici dovrebbero"), l'auto-completamento suggeriva predicati come die ("morire") o be exterminated ("essere sterminati"). In questi casi Google non può disattivare l'auto-completamento per qualsiasi occorrenza della parola autistic, ma deve eliminare manualmente ciascun suggerimento scorretto o nocivo.

SEGNALAZIONI PER LA RIVISTA AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO *aggiornamento di ottobre 2014*

Formazione del Corecom Lombardia sullo “Sportello Help – Web – Reputation”

a cura di Giovanna Perniciaro

Il CORECOM (Comitato regionale per le comunicazioni) Lombardia ha avviato, il 1° ottobre 2014, alcuni incontri formativi, dedicata ad alunni e docenti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado statali e paritari della Regione, volta ad alla prevenzione e al supporto di situazioni di pericoli causati dal web.

Nel corso della formazione sarà anche illustrata l'attività di aiuto, fornita dallo “Sportello help-web reputation-giovanì”, istituito dal CORECOM, e nell'ambito del quale sono presenti operatori in grado di rispondere alle richieste di intervento relative alla comparsa di notizie “diffamanti” su testate giornalistiche online, blog, forum e alla presenza di foto, filmati, notizie offensive per i quali si chiede la rimozione.

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/protlo6068_14/

Guide SIC (Safer Internet Centre) sull'uso consapevole del web

a cura di Giovanna Perniciaro

In occasione della Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2014-15, ospitata al Quirinale, il Safer Internet Centre Italia (Generazioni Connesse) ha distribuito agli studenti presenti alla cerimonia e messo a disposizione sul sito “Generazioni connesse” due Guide per promuovere un uso più consapevole e responsabile del web.

In particolare si tratta due Guide: una, “Consigli per giovani naviganti”, rivolta ai giovani, che affronta in modo semplice e ironico alcune tematiche legate all'utilizzo del web; l'altra, “Essere genitori ai tempi di internet”, che si occupa di alcuni temi fondamentali legati alla sicurezza in Rete, fornendo consigli utili per rapportarsi con i figli nativi digitali.

<http://www.garanteinfanzia.org/news/consigli-i-giovani-naviganti-e-i-loro-genitori>

La pubblicazione sui social network di dichiarazioni diffamatorie contenenti messaggi discriminatori costituisce reato di diffamazione aggravata.

(Tribunale penale di Trento, 14-07-2014, n. 508)

A cura di Anita Leonetti e Valeria Villella

Il Tribunale penale di Trento condanna un consigliere circoscrizionale – il sig. Serafini Paolo – per il reato di diffamazione aggravata dalla finalità di discriminazione razziale, di cui all'art. 595 c.p., commi 1 e 3, ed art. 3, D.L. 26.04.1993, n. 122, convertito nella L. 25 giugno 1993, n. 205, per aver pubblicato sul proprio profilo Facebook un messaggio gravemente lesivo dell'onore e della reputazione dell'ex Ministra dell'Integrazione Cecile Kyenge.

In particolare, il sig. Serafini aveva rivolto all'ex Ministra la seguente frase: “...se ne torni nella giungla dalla quale è uscita”, optando per la modalità cosiddetta “pubblica”, che permette la visualizzazione del suddetto post a qualunque utente del social network.

Il Collegio respinge la tesi difensiva del sig. Serafini – secondo cui tali affermazioni sarebbero rientrate nell'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di libera manifestazione del pensiero, con particolare riferimento al diritto di cronaca e di critica – e ricorda come in tale circostanza l'imputato abbia superato i limiti all'esercizio di tali diritti, individuati da una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, a partire dalla nota sentenza “decalogo”.

Firma italiana della Dichiarazione europea contro l'omofobia e la transfobia

a cura di Anna Elisa D'Agostino

In occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, che si celebra il 17 maggio di ogni anno, l'Italia ha sottoscritto, assieme ad altri 16 governi, una Dichiarazione d'Intenti europea per promuovere l'uguaglianza, la tutela dei diritti umani delle persone LGBTI e la garanzia delle loro libertà fondamentali.

A fare da cornice a questo importante impegno, il Forum 2014 IDAHO - International Day against Homophobia – meeting europeo organizzato a La Valletta, dai governi maltese e svedese, con l'obiettivo di discutere e confrontarsi sui temi della discriminazione omofobica e transfobica, che presentano non poche implicazioni anche rispetto all'utilizzo del web. La Dichiarazione costituisce oggi, per il nostro Paese, lo strumento di riferimento per l'attuazione della Strategia nazionale LGBT.

<http://www.unar.it/unar/portal/?p=3417>

Le Linee Guida del Garante Privacy su privacy e trasparenza on line della PA

a cura di Anna Elisa D'Agostino

Con provvedimento del 15 maggio 2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso note le nuove Linee guida in materia di privacy e trasparenza on line per i dati trattati dalle PA (G.U. n. 134 del 12 giugno 2014), con l'obiettivo di garantire il giusto bilanciamento tra esigenze di pubblicità e trasparenza, da una parte, e diritti e libertà fondamentali dall'altra.

Le Linee Guida evidenziano la necessità di prevedere un quadro definito di cautele e misure che le PA devono adottare nel diffondere, sui loro siti web, i dati personali dei cittadini, oltre a specificare che i dati utilizzati devono essere aggiornati, indispensabili e, in alcun modo, deputati a diffondere informazioni sullo stato di salute. In questo contesto, anche alla luce di quanto previsto dal d.l. n. 33/2013 in materia, è riconosciuto l'utilizzo dei cosiddetti “open data”, fermo restando il limite del rispetto dei diritti fondamentali delle persone e il riconoscimento delle opportune garanzie per i soggetti più deboli.

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3152130>

Social network, privacy ed esigenze di tutela: la nuova guida del Garante Privacy

a cura di Anna Elisa D'Agostino

Si rivolge ai ragazzi - e non solo - la nuova Guida all'utilizzo del web e dei social network realizzata di recente (maggio 2014) dal Garante per la protezione dei dati personali. Il documento affronta i principali fenomeni legati all'uso dei social network e propone consigli e soluzioni che possano aiutare i "web users" specialmente di fronte a manifestazioni di abuso o, ad esempio, ad atti di cyberbullismo che possono spesso sfociare in vere e proprie forme di discriminazione on line.

A questo proposito, nella nuova Guida, il Garante si esprime rispetto alla questione dell'anonimato sul web, che può ragionevolmente essere utilizzato come forma di protezione personale, ma non come strumento di offesa o di violazione dei diritti degli altri e delle persone più deboli.

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140082>

Trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero.

a cura di Martina Bezzini

Il 7 ottobre 2014 è stata diramata dal Ministro dell'Interno una circolare che vieta ai prefetti di autorizzare le trascrizioni nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero e dispone la cancellazione delle unioni già trascritte.

Prima di tutto, si richiama che la disciplina dell'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale. In assenza di tale disciplina, non possono essere riconosciuti tramite atti amministrativi.

In particolare, la circolare rileva che, al di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente rilevanti. Tra questi, ai sensi del vigente Codice Civile, è fondamentale la differenza di sesso delle parti che "si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie".

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2014/10/Circolare_dait.pdf?uuid=ABSBTz0B

I matrimonio omosessuale negli Stati Uniti. Ultima decisione della Corte Suprema

a cura di Martina Bezzini

Il 7 ottobre 2014, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di non accogliere l'appello di cinque Stati – Indiana, Utah, Oklahoma, Virginia, Wisconsin – che ricorrevano contro le decisioni emesse rispettivamente dalla Corte d'Appello del Quarto, Settimo e Decimo distretto(circuito) che condannavano le norme di divieto del matrimonio omosessuale.

La Corte non ha rilasciato commenti di spiegazione, ma ha di fatto aperto la strada alla legalizzazione del matrimonio omosessuale in numerosi stati. Il rifiuto di accogliere la questione rende infatti validi gli effetti delle decisioni stabilite dalle Corti d'Appello, ossia l'abrogazione delle leggi che impedivano alle coppie omosessuali di sposarsi, sia negli Stati ricorrenti, sia negli Stati sotto la giurisdizione di quegli stessi distretti. Per effetto di questa sentenza, gli Stati in cui le nozze omosessuali potranno essere legalizzate potrebbero diventare 30.

Questa decisione – di non pronunciarsi – arriva dopo un anno dalla storica sentenza *US v. Windsor* con cui la Corte Suprema dichiarò illegittima la Sezione 3 del *Defence of Marriage Act* che definiva il matrimonio “un’unione legale tra un uomo e una donna in quanto marito e moglie”.

L'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione è necessaria in una società democratica e nei casi previsti dalla legge: la Corte condanna per la distribuzione di opuscoli omofobici in un liceo. (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sentenza 9 Febbraio 2012 sul caso n.1813/07)

A cura di Anita Leonetti

Nel dicembre del 2004 i ricorrenti si recavano in una scuola media secondaria e distribuivano un centinaio di volantini, con contenuti chiaramente omofobici e riconducibili ad un'organizzazione chiamata *National Youth*. Gli opuscoli, in particolare, facevano riferimento all'omosessualità ritenuta “tendenza sessuale deviante” avente un “effetto moralmente distruttivo sulla sostanza della società” e responsabile della diffusione di malattie come l'AIDS, e supponevano, inoltre, l'esistenza di una lobby omosessuale che avrebbe cercato di celare e minimizzare la pedofilia. Per tali ragioni, i ricorrenti venivano accusati di agitazione contro un gruppo nazionale o etnico e condannati dalla Corte Distrettuale di *Bollnas*, nel 2005, e dalla Corte Suprema, nel 2006. In risposta alle doglianze dei ricorrenti, che, in sede europea, ipotizzavano la violazione dell'art. 10 CEDU sulla libertà di espressione, la Corte conferma la condanna degli autori del volantinaggio poiché ritiene che l'ingerenza nel diritto di manifestare la propria opinione, in una società democratica, sia valida nel caso in cui è prevista dalla legge e persegue uno scopo legittimo come la protezione della reputazione e dei diritti altrui (artt. 7 e 10 co.2 CEDU).

Il soggetto che si ritenga leso da pubblicazioni a mezzo Internet può esperire azione di risarcimento danni sia dinanzi ai giudici dello Stato membro ove è stabilito l'editore della pubblicazione sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro dove la pubblicazione è stata diffusa.

[Cause riunite *eDate Advertising GmbH contro X (C-509/09)* e *Olivier Martinez e Robert Martinez contro Société MGN Limited (C-161/10)*]

A cura di Valeria Vilella

Le cause riunite C-509/09 e C-161/10 – avviate a seguito delle domande pregiudiziali proposte dal *Bundesgerichtshof* e dal *Tribunal de grande instance* di Parigi – vertevano su diverse questioni relative all'interpretazione dell'art. 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale e, in particolare la portata della competenza dei giudici nazionali a conoscere delle controversie sulla violazione dei diritti della personalità compiuti per mezzo di siti Internet.

Nello specifico, la causa C-161/10 ha avuto ad oggetto alcune pubblicazioni nell'edizione on line del periodico britannico *Sunday Mirror* che secondo i sigg. Olivier e Robert Martinez avrebbero leso i propri diritti al rispetto della vita privata e dell'immagine.

Per tale ragione, gli attori hanno citato in giudizio la società di diritto inglese MNG Limited, proprietaria del periodico in questione, presso il Tribunal de grande instance di Parigi. La convenuta ha contestato, tuttavia, la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici francesi, affermando che il giudice competente a livello internazionale fosse quello britannico e, più specificamente, la High Court of Justice.

Il Tribunal de grande instance si è così rivolto al giudice europeo al fine di confermare l'ambito di competenza dei giudici francesi.

Nelle Conclusioni, l'Avvocato generale Cruz Villalón ha affermato che il titolare del diritto della personalità può esperire un'azione per risarcimento danni "sia dinanzi ai giudici dello Stato membro ove è stabilito l'editore della pubblicazione lesiva dei diritti della personalità (...) sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro dove la pubblicazione è stata diffusa e dove il titolare del diritto della personalità asserisce di aver subito una lesione della propria reputazione (...) o anche, dinanzi ai giudici dello Stato membro ove è situato il "centro di gravità del conflitto" tra i beni e gli interessi in gioco, i quali sono perciò competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivati dalla lesione dei diritti della personalità".

**Post pubblicati sulle pagine personali di Facebook non sono da considerarsi diffamatori per il carattere "privato" della conversazione con gli altri utenti.
(Tribunale Gela, pen., sentenza 23.11.2011, n. 550)**

A cura di Valeria Villella

La Sezione penale del Tribunale di Gela è stata chiamata ad esprimersi in tema di diffamazione a mezzo Internet e, con particolare riferimento a post diffamatori pubblicati su pagine personali di Facebook, ha ritenuto di poter escludere tout court la diffamazione - per mancanza dell'elemento essenziale della "comunicazione con più persone" richiesto dall'art. 595 c.p. - per via dell'ambiente virtualmente "chiuso" in cui avviene la comunicazione e l'interazione all'interno dei social network rispetto all' "universo" di Internet.

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di assolvere l'imputato in ragione della mancanza in via principale della prova dell'elemento strutturale dell'illecito consistente nella comunicazione a terzi, affermando che "attraverso Facebook (e social network analoghi) si attua una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati", per cui la comunicazione non può dirsi "particolarmente diffusiva e pubblica", in considerazione del fatto che per accedere alle pagine di un profilo Facebook è necessario il consenso del titolare del profilo che autorizzi, di volta in volta, solo la ristretta cerchia di individui che desidera selezionare.

La pubblicazione di dichiarazioni diffamatorie sui social network è equiparata alla diffamazione commessa a mezzo stampa.

(Tribunale Livorno, Ufficio GIP, sentenza 31.12.2012, n. 38912)

A cura di Valeria Villella

Il Tribunale di Livorno ha condannato l'imputata per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p., per aver pubblicato sulla bacheca del proprio profilo Facebook una serie di messaggi offensivi nei confronti del centro estetico presso il quale lavorava, con contenuti

particolarmente denigratori nei confronti della professionalità del centro in questione e del suo gestore.

Il Collegio, respingendo la tesi difensiva – secondo la quale, non sarebbe stato possibile attribuire con certezza la paternità di un messaggio al titolare “apparente” del “profilo” dal quale proviene lo scritto potendo sotto quella apparente identità celarsi un soggetto autore diverso dal titolare del profilo che avrebbe operato sostanzialmente un "furto d'identità" – ha affermato che non vi sono dubbi sulla riferibilità soggettiva degli scritti incriminati all'imputata, essendo pacifico e non contestato da alcuno il dato di fatto rappresentato dai pregressi rapporti lavorativi tra loro intercorsi.

Inoltre, il Tribunale ha ravvisato tutti gli estremi della diffamazione e, nello specifico, “la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose (...), la comunicazione con più persone (...), la coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo”.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Collegio ha affermato che l'utilizzo di Internet nel caso di specie va ad integrare l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, comma 3, c.p. “poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale”, condanna l'imputata al pagamento di una multa pari a € 1.000,00 ed al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.

SITOGRAFIA IN MATERIA DI ANTIDISCRIMINAZIONE

- **Cestim**, sito di documentazione sui fenomeni migratori, ha una scheda-archivio su “Discriminazioni razziali e xenofobia” dove sono raccolti normativa, aggiornamenti, ricerche <http://www.cestim.it/09razzismo.htm#sitiistituzionali>
- **UNAR, Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali**, Archivio normativa http://www.unar.it/unar/portal/?page_id=247
- **Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione**, sezione “Contrasto alle Discriminazioni” <http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/>
 - Introduzione alla normativa europea ed italiana in materia di contrasto alle discriminazioni http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/catanzaro_materiali_fachile_050413.pdf
 - vi è anche un servizio di banca dati (normativa e giurisprudenza), restringendo la ricerca con il tag “discriminazioni” mi sembra in parte aggiornato <http://www.asgi.it/banca-dati/#!/tag=393>
 - vi segnalo inoltre il servizio di Newsletter del Servizio Antidiscriminazioni, che raccoglie le azioni compiute sul campo negli ultimi mesi dai legali dell’ASGI e contribuisce a diffondere **gli aggiornamenti normativi** e giurisprudenziali, nonché altri materiali utili ad aumentare le conoscenze in tema di diritto antidiscriminatorio dei legali e degli operatori che agiscono per contrastare le discriminazioni in Italia. Qui l’ultima Newsletter (marzo-luglio 2014) in pdf http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/08/NEWSLETTER-luglio-2014-def_III_4.pdf
- **Associazione Articolo 3**, Osservatorio sulle discriminazioni <http://www.articolo3.org/>
- **Articolo 21**, <http://www.articolo21.org/category/articoli/informazione/>
- **Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani**, Costruzione di banche dati sulla discriminazione <http://www.unionedirittiumani.it/scheda-di-partenariato/>
- **Diritti Umani in Italia**, rivista giuridica. Tag: divieto di discriminazione <http://www.duitbase.it/tag/divieto-di-discriminazione>
- **CIRDI, Centro d’informazione su Razzismo e Discriminazioni in Italia**, sezione legislazione <http://www.cirdi.org/category/legislazione/>
- **I CARE, Internet Centre Anti Racist Europe**, Database notizie relative a hate crimes, è possibile ordinare la ricerca per legislazione <http://www.icare.to/hate-crime-news.php>

- **European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field**, iniziativa della Commissione Europea <http://www.non-discrimination.net/>
 - European Anti-Discrimination Law Review (Luglio 2014) pdf <http://www.non-discrimination.net/content/media/20140613%20-%20review%2018%20-%20WEB%20final.pdf>
- **CERD, Committee on the Elimination of Racial Discrimination** <http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cerd/pages/cerdindex.aspx>
 - General Recommendation on Combatting Racist Hate Speech <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhssyNNtgI51ma08CMA6o7Bglz8iG4SuOjovEP%2bcqr8joDoVEbW%2bQ1MoWdOTNEV99v6FZp9aSSA1nZya6gtpTo2JUBMI0%2boOmjAwk%2b2xjW%2bC8e>
 - Report annuali dello Special Rapporteur al Human Rights Council <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/ReportsHRC.aspx>
 - Report annuali dello Special Rapporteur all'Assemblea Generale <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Racism/SRRacism/Pages/ReportsAG.aspx>
 - Tutti i documenti su razzismo http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?s=99
- **FRA, European Union Agency for Fundamental Rights**
 - Manuale di Diritto Europeo della Non Discriminazione (2011) http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_IT.pdf
 - Conclusioni Conferenza “Combating Hate Crime in the EU” (12-13 novembre 2013) con note http://fra.europa.eu/sites/default/files/frc2013-conclusions_en.pdf
 - Hate Crime <http://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime>
 - Racism and related intolerances <http://fra.europa.eu/en/theme/racism-related-intolerances>
 - LGBT <http://fra.europa.eu/en/theme/lgbt>
 - Gender <http://fra.europa.eu/en/theme/gender>
- **ENAR, European Network Against Racism**, <http://www.enar-eu.org/Publications>
 - Shadow Report “Racism and related discriminatory practices in employment in Italy” <http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/shadow%20report%20012-13/Italy.pdf>
- **EuroDIG, European Dialogue on Internet Governance (12-13 giugno 2014) Workshop 8: Hate speech and its consequences for human rights online**
 - video <http://www.eurodig.org/eurodig-2014/programme-overview/workshop-8>
 - trascrizione <http://eurodig.org/eurodig-uploads/2014/13%20June%202014%20EuroDIG%20WS%208.pdf>
- **ECRI, European Commission against Racism and Intolerance** http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
 - Ultimo Report sull'Italia (2012) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/Italy_CBC_en.asp

Segnalo anche queste associazioni e progetti che svolgono azioni di monitoraggio, potrebbe essere interessante controllare i loro siti periodicamente.

- **Associazione 21 Luglio**, Osservatorio Antidiscriminazione che si pone l'obiettivo di tutelare le minoranze, con una particolare attenzione verso le comunità rom e sinte, da condotte discriminatorie e incitanti all'odio attraverso una costante attività di controllo di giornali locali e nazionali e di blog e siti <http://www.21luglio.org/monitoraggio-media-e-web/>
- **No Hate Speech Movement**, Council of Europe <http://www.nohatespeechmovement.org/>
- **ICUD, Internet Creatively Unveiling Discrimination**, progetto che intende sensibilizzare l'opinione pubblica ed esplorare modalità innovative e creative per combattere la discriminazione online, ponendo particolare attenzione alle forme più velate di discriminazione. <http://digitaldiscrimination.eu/it/>
 - Conclusioni della Digital Discrimination and Social Networks International Conference (13-14 Marzo 2014) http://issuu.com/gigiicud/docs/ccl_-_casacuberta_en
- **ILGA - International lesbian, gay, bisexual, trans and intersex association**, <http://ilga.org/category/uncategorized/>
- **Associazione Carta di Roma**, Osservatorio <http://www.cartadiroma.org/osservatorio/>
- **Cronache di ordinario razzismo**, Database Razzismo <http://www.cronachediordinariorazzismo.org/il-razzismo-quotidiano/>
- **Light On** (azioni trasversali contro i moderni simboli e linguaggi razzisti) è un progetto finanziato dal programma Diritti Fondamentali e Cittadinanza della Commissione europea, che sottolinea il forte impatto negativo di immagini e simboli razzisti sulle comunità europee. <http://www.lighton-project.eu/site/main/page/home>
- **Associazione Nazionale contro le Discriminazioni da Orientamento Sessuale** <http://www.anddos.org/>